

## **STATUTO**

### **FONDAZIONE AIFR**

#### **Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione AIFR". La Fondazione cambierà la denominazione in "Fondazione AIFR - ETS" a seguito dell'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Tale locuzione verrà sempre utilizzata nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico, acquisita tale qualifica.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.

#### **Articolo 2 – Sede**

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, presso l'indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La modifica di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non comporta modifica di statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

#### **Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale promosse**

La Fondazione, quale espressione di solidarietà, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; essa promuove finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale incentivando la cittadinanza attiva e favorendo la coesione e la protezione sociale attraverso l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale o di categorie di persone svantaggiate.

#### **Articolo 4 – Durata**

La Fondazione ha durata indeterminata.

#### **Articolo 5 – Scopi**

La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017) attraverso attività di beneficenza mediante la realizzazione dei seguenti servizi gratuiti a sostegno di organizzazioni che realizzano attività di interesse generale:

1) progettazione, realizzazione e collaborazione nella realizzazione di interventi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché di

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa dirette ai collaboratori di Enti del Terzo Settore per qualificarne l'intervento con specifico riferimento alle competenze legate al fundraising, alla comunicazione sociale, all'accountability, alla diffusione delle tecnologie digitali per la gestione degli enti senza scopo di lucro, alla rendicontazione sociale;

2) collaborazione in percorsi di formazione universitaria e post-universitaria anche attraverso l'attivazione o la promozione di esperienze di tirocinio in organizzazioni del Terzo Settore;

3) attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, realizzata direttamente o in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, sempre nell'ottica di accrescerne le competenze e l'efficacia di intervento;

4) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di promozione e diffusione della cultura del dono realizzando, anche a livello internazionale, campagne, eventi, convegni, seminari, corsi, laboratori anche esperienziali per la crescita delle organizzazioni del Terzo Settore.

La Fondazione può svolgere anche attività diverse dalle attività di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste, nel rispetto dei vincoli dettati dal Codice del Terzo Settore e dai relativi provvedimenti attuativi.

#### **Articolo 6 – Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

#### **Articolo 7 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

## **Articolo 8 – Fondo di gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale.
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.

## **Articolo 9 – Patrimoni destinati**

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo di amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.

## **Articolo 10 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

## **Articolo 11 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Articolo 12 – Qualifiche**

La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa: Fondatori e Sostenitori.

## **Articolo 13 – Fondatori**

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. Al solo fondatore "MYDONOR SOCIETA' BENEFIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", una volta scaduto il primo Consiglio di Amministrazione, o nell'ipotesi di decadenza di qualcuno dei membri del Consiglio, spetta il diritto di nomina dei sostituti o successivi componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la decisione sulla composizione del Consiglio stesso.

## **Articolo 14 - Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante (i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi; (iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

## **Articolo 15 – Espulsione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di esclusione dei Sostenitori il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L'eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di trenta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione.

## **Articolo 16 – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente ed il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale laddove nominato;
- il Comitato esecutivo;
- il Comitato etico,
- il Comitato scientifico.

### **Articolo 17 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette persone fisiche, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

La carica di componente dell'Organo di amministrazione dura tre anni.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In ragione di determinate funzioni delegate, l'Organo di amministrazione può riconoscere una indennità di carica ad uno o più dei suoi componenti. L'entità dell'indennità di carica è in ogni caso quantificata nel rispetto del divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili o proventi. Alla delibera di attribuzione della indennità di carica il consigliere interessato deve astenersi.

### **Articolo 18 – Le funzioni dell'Organo di amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- 1) nominare al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- 2) conferire le deleghe di funzioni che ritiene opportune come quella di Segretario, consigliere preposto a coadiuvare il Presidente attraverso la verbalizzazione delle adunanze, la tenuta dei libri sociali e della corrispondenza, e Tesoriere, consigliere preposto a sovrintendere alla corretta gestione contabile della Fondazione e alla tenuta dei rapporti con gli eventuali professionisti esterni che supportano la Fondazione nell'espletamento degli adempimenti contabili e fiscali;
- 2) nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato esecutivo ristretto dei suoi componenti a cui conferire collegialmente la delega su alcune funzioni;
- 3) conferire, anche ad estranei, mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione;
- 4) nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato etico;
- 5) nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato scientifico;
- 6) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto alla luce delle linee di indirizzo generali della Fondazione;

- 7) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- 8) approvare il bilancio di esercizio in cui evidenziare l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;
- 9) approvare eventualmente il bilancio preventivo – o in mancanza i contributi annuali da richiedere ai partecipanti - ed il bilancio sociale;
- 10) nominare il Revisore dei conti;
- 11) deliberare in ordine all'ammissione dei sostenitori ed alla loro eventuale esclusione;
- 12) deliberare in ordine alla modifica della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
- 13) deliberare in materia di modifica dello statuto;
- 14) deliberare in materia di fusione, scissione o trasformazione della Fondazione;
- 15) adottare i Regolamenti utili al funzionamento della Fondazione;
- 16) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;
- 17) svolgere ogni altro compito necessario alla promozione e gestione della Fondazione.

#### **Articolo 19 - Convocazione e quorum**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti o dall'Organo di controllo.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i componenti ed ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

L'Organo di amministrazione è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti ed i membri dell'Organo di controllo.

#### **Articolo 20 – Funzionamento dell'Organo di amministrazione**

L'Organo di amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

Le delibere dell'Organo di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti fatta eccezione per l'adozione delle delibere sulle seguenti materie che richiedono il voto della maggioranza dei componenti l'Organo: delibera di modifica dello statuto, acquisito il parere dell'Assemblea dei partecipanti; delibera di fusione, scissione o trasformazione della Fondazione.

Le decisioni adottate dall'Organo di controllo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Le adunanze dell'Organo di amministrazione possono svolgersi in presenza, a distanza o con modalità mista ricorrendo a modalità che in ogni caso garantiscano l'identificazione dei partecipanti nonché il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

L'Organo di amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, vigilando sui decrementi che il patrimonio della Fondazione eventualmente subisca e adottando senza indugio ogni provvedimento che si ritenga opportuno.

#### **Articolo 21 – La responsabilità dei componenti l'Organo di amministrazione**

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dal Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 22 – Il Comitato esecutivo**

L'Organo di amministrazione può nominare al proprio interno un Comitato ristretto di tre membri, tra cui il Presidente. Le funzioni attribuite al Comitato esecutivo sono dettagliate nella delibera dell'Organo di amministrazione che lo istituisce al cui interno è possibile prevedere la delega disgiunta o collegiale al relativo esercizio. Il funzionamento del Comitato esecutivo è retto dalle stesse regole previste per l'Organo di amministrazione.

#### **Articolo 23 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Egli assume la rappresentanza Legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuridica, tramite avvocati allo scopo nominati.

Può conferire deleghe specifiche ai Consiglieri. Vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali; cura le relazioni con Enti, Istituzioni e imprese pubbliche o private allo scopo di instaurare e mantenere relazioni e rapporti di collaborazione.

In caso di impedimento del Presidente, esso viene sostituito dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione con incarichi di sola amministrazione ordinaria e fino al reintegro del Presidente nelle sue piene funzioni. Nel caso in cui l'assenza del Presidente si protragga per oltre sessanta giorni, il Consiglio di

Amministrazione procede alla nomina del nuovo Presidente entro quindici giorni dalla scadenza dei sessanta giorni di assenza.

#### **Art. 24 – Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina, qualora vi siano i presupposti di Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti assolve alle seguenti funzioni:

- 1) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) può esercitare inoltre le funzioni di revisione legale nei casi previsti dalla Legge quando in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- 4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e sue successive modificazioni;
- 5) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali;
- 6) procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- 7) viene invitato alle adunanze dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti.

Nel caso di nomina di un controllore unico, viene nominato anche un supplente, nel caso di organo collegiale, oltre ai suoi tre componenti vengono nominati due supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente dell'Organo di amministrazione la notizia della cessazione della carica del controllore che devono supplire.

L'Organo, anche monocratico, cura il Registro in cui verbalizza le proprie adunanze e annota le attività svolte nell'espletamento dell'incarico.

#### **Articolo 25 – Funzionamento dell'Organo di controllo collegiale**

L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri e, a seguito della sua elezione, procede al proprio interno alla nomina del Presidente.

Il Collegio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito anche in assenza delle formalità di convocazione quando siano presenti tutti i membri.

Le delibere dell'Organo di controllo collegiale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Non è ammesso il voto per delega.

Le adunanze dell'Organo di controllo possono svolgersi in presenza, a distanza o con modalità mista ricorrendo a modalità che in ogni caso garantiscano l'identificazione dei partecipanti nonché il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

#### **Articolo 26 – Il Comitato etico**

L'Organo di amministrazione può nominare un Comitato etico consultivo di cui avvalersi nella individuazione degli Enti del Terzo Settore beneficiari diretti di erogazioni da parte della Fondazione e per la individuazione degli Enti del Terzo Settore o comunque di Enti che realizzano attività di interesse generale da promuovere nelle campagne di raccolta fondi indette direttamente dalla Fondazione.

Il Comitato etico si compone di tre membri la cui nomina è a tempo indeterminato, salvo revoca del mandato da parte dei suoi componenti o da parte dell'Organo amministrativo.

Il Comitato etico redige una relazione sull'attività svolta che potrà essere utilizzata ai fini della rendicontazione sociale delle attività della Fondazione, anche nella stesura del bilancio sociale e dell'eventuale misurazione di impatto.

#### **Articolo 27 – Il Comitato scientifico**

L'Organo di amministrazione può nominare un Comitato scientifico di cui può avvalersi per la progettazione e realizzazione delle proprie attività. La composizione e durata dell'organo viene deliberata contestualmente alla delibera di nomina.

#### **Art. 28 – Requisiti di onorabilità**

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

### **Articolo 29 – Esercizio e bilancio**

La Fondazione adotta l'esercizio solare. L'Organo di amministrazione approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro 180 giorni. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta dell'Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 30 – Libri sociali**

L'Organo di amministrazione cura la tenuta dei seguenti libri sociali: il libro delle adunanze e delle delibere adottate dall'Organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle delibere adottate dal Comitato Esecutivo, qualora nominato; il libro dei volontari, qualora presenti.

### **Art. 30 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

### **Art. 31 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.